



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Attività Legislativa


Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE



Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2016*

Sistema di linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo e rinuncia a giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

-REG. GEN. N. 181/II-

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per il parere.

IV Commissione Consiliare permanente per il parere.

La stesse si esprimeranno nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno del Consiglio Regionale.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Storti

Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Il Presidente
Rosa D'Amelio



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. ...181.../II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|----|------------|---------|--------------|------------|
| 1 | 12/01/2016 | 53 | 7 | 5 |

Oggetto:

Schema di linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo e rinuncia a giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C0A2D768C0DF3EEBE921196206A774BA20406645

Allegato nr. 1 : 8EAA8C263A5AAEB24D389F7A75BE8A580249886E

Frontespizio Allegato : 448693F59E8DB095FDAE3DBC9E8648A9E632C61



Data, 18/01/2016 - 10:57

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000922/E Data: 19/01/2016 08:55
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Pagina 1 di 1





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 12/01/2016

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 181/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Schema di linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo e rinuncia a giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

| | | | | |
|----|-----------------|----------|--------------|------------|
| 1) | Presidente | Vincenzo | DE LUCA | ASSENTE |
| 2) | Vice Presidente | Fulvio | BONAVITACOLA | PRESIDENTE |
| 3) | Assessore | Serena | ANGIOLI | |
| 4) | " | Lidia | D'ALESSIO | |
| 5) | " | Valeria | FASCIONE | |
| 6) | " | Lucia | FORTINI | |
| 7) | " | Amedeo | LEPORE | |
| 8) | " | Chiara | MARCIANI | |
| 9) | " | Sonia | PALMERI | |
| | Segretario | Mauro | FERRARA | |

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000922/E Data: 19/01/2016 08:55
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e s.m.i. - "concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)" - costituisce la fonte normativa primaria in materia di cabotaggio marittimo;
- b) che l'art. 10 del D. Lgs. n. 422/1997 e s.m.i. dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di servizi marittimi di interesse regionale, riconoscendo, al contempo, la natura speciale di tale materia;
- c) che l' art. 105 del D.Lgs. n. 112/98 definisce l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- d) che l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;
- e) che la legge regionale n. 10 /2001, all'art. 25, stabilisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi di interesse regionale;
- f) che la legge regionale n. 3/2002 - recante la "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania" - stabilisce tra l'altro:
 - alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98, del D.Lgs. n. 400/99 e dell'art.3 bis del D.L. n.138/2011, conv. L .148/2011, nonché, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, (art.6);
 - la Giunta regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico dirette a definire i principi e i criteri per la determinazione della programmazione triennale dei servizi di mobilità, in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, (art.16);
 - la Giunta regionale, nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi di mobilità e sulla scorta dei programmi triennali di trasporto pubblico locale, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale (art.5 e17);
 - la politica tariffaria in ambito regionale e le sue modalità di applicazione sono di competenza della Regione(art.7);
- g) che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008: " Se dalla disciplina comunitaria , dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge."

PREMESSO, inoltre

- a) che con deliberazione di Giunta regionale n. 443 del 9 agosto 2011 è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi regionali del Golfo di Napoli con operatività dal 1° ottobre 2011, successivamente, parzialmente rimodulato con deliberazione di Giunta regionale n. 857 del 30.12.2011, comprensivi, anche, dei servizi minimi storicamente esercitati dalla società Caremar S.p.A. oggetto della procedura di privatizzazione svolta in esecuzione dell'art. 19 ter, della legge 166 del 2009;
- b) che, conseguentemente, con decreto Dirigenziale n. 172 del 2011 è stato approvato il quadro orario degli accosti comprensivo dei servizi minimi e dei servizi residuali;
- c) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 444 del 9 agosto 2011, ha definito gli indirizzi esecutivi per l'espletamento della Procedura ristretta per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. e con affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella Regione Campania;
- d) che con decreto Dirigenziale n.178 del 29/10/2013 la Direzione Generale per la Mobilità, ex AGC 14 Trasporti e Viabilità ha decretato l'aggiudicazione definitiva della Procedura ristretta per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A, a favore del RTI SNAV - RIFIM;
- e) che in data 16.7.2015 è stato sottoscritto il contratto di vendita tra la Regione Campania e l'aggiudicatario della procedura *de qua* rep .n. 32409, nonché il contratto di servizio rep .n. 32415, di durata novennale;

PREMESSO altresì

- a) che con DGR n. 191 del 05/06/2014 la Giunta ha attivato le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi, ossia ad eccezione di quelli già oggetto della procedura di privatizzazione

- per una durata massima di 9 (nove) anni;
- b) che con DGR n. 365 del 2014 è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli già esercitati dalla Caremar e da affidare mediante gara;
 - c) che in data 11 agosto 2014 è stato emanato il Regolamento regionale n. 6 in materia di servizi marittimi di linea autorizzati, aggiuntivi e non di linea;
 - d) che con decreto Dirigenziale della Regione Campania Stazione Unica Appaltante n. 381 del 1 novembre 2014 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dei servizi marittimi minimi nel Golfo di Napoli, fatta eccezione di quelli già esercitati dalla Caremar.

DATO ATTO

- a) che con sentenza non definitiva n.6949/2014 il TAR Campania ha annullato, tra l'altro, i seguenti provvedimenti impugnati:
DGR 191/2014, DGR n. 365 / 2014, il Regolamento regionale n.6 del 11 agosto 2014 ;
- b) la medesima sentenza ha rinviato alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015 la trattazione sull'istanza cautelare per motivi aggiunti riguardante il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 381 del 1 novembre 2014;
- c) che con sentenza n. 390/2015 il TAR Campania ha definitivamente pronunciato sul ricorso per motivi aggiunti innanzi esposti annullando il succitato Decreto Dirigenziale n. 381/2014;
- d) che avverso le suddette sentenze la Regione Campania ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che attualmente è ancora pendente con prossima udienza fissata il 21 gennaio 2016;
- e) che le Capitanerie di Porto, nelle more delle pronunce giurisdizionali e di specifiche azioni da parte della Regione, hanno emesso apposite Ordinanze con le quali hanno confermato, prorogandolo fino al 31 dicembre 2015, il quadro orario dei collegamenti marittimi di linea, attualmente esistenti, da e per i porti del golfo di Napoli e Salerno.
- f) che nel mese di novembre e dicembre 2015 la Direzione Generale della Mobilità ha con apposite riunioni sentito i portatori di interesse (Comuni isolani, Compagnie di Navigazione, Utenti) al fine della cognizione delle esigenze di trasporto sia dal lato della domanda che dell'offerta;
- g) che è emerso dalle suddette consultazione quanto segue:
 - la domanda di trasporto delle comunità isolate in ragione delle peculiari situazioni geografiche –sociali - culturali e turistiche è significativa in quanto, tra l'altro, coinvolgente un numero rilevantissimo di utenti;
 - l'attuale mercato di riferimento è caratterizzato da un equilibrio tra domanda e offerta, anche in considerazione dell'offerta di ulteriori servizi a carattere stagionale che rappresentano un completamento della rete dei servizi di collegamento marittimo nel Golfo di Napoli e Salerno in ragione dell'incremento di domanda nei periodi di alta stagione, determinata dai maggiori flussi turistici;
- h) che, inoltre, sono state convocate e sentite le Autorità Marittime competenti alla verifica della sicurezza delle navigazione e degli ambiti portuali;
- i) che i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di consultazione di massima per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee con gli Uffici della Commissione Europea;

CONSIDERATO

- a) che l'Amministrazione ha operato nuove valutazioni strategiche per il migliore contemperamento degli interessi in gioco e per conseguire un'efficienza economica nella gestione dei servizi pubblici;
- b) che, pertanto, l'Amministrazione, in autotutela, con il presente atto intende redisciplinare la materia riponderando il mercato dei collegamenti marittimi, sia dal lato della domanda che dell'offerta, verificando la possibilità di garantire le esigenze di continuità territoriale con il libero dipanarsi dei meccanismi concorrenziali;
- c) che, alla luce dell'attuale offerta di trasporto degli operatori del settore, il principio della libera prestazione del cabotaggio marittimo va contemperato con l'interesse pubblico connesso allo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo;
- d) che, in conseguenza di quanto sopra, non sussiste più interesse in capo all'Amministrazione a coltivare il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Campania succitate n.6949/2014 e n.390/2015;

RILEVATO

- a) che, attualmente, il completamento del succitato processo di privatizzazione della società Caremar garantisce per nove anni un contratto di servizio avente ad oggetto i collegamenti marittimi storicamente qualificati minimi ed essenziali per le comunità isolate del Golfo di Napoli, gravati da obblighi di servizio pubblico con assicurazione di copertura finanziaria statale;

264/2015 della Direzione Generale della Mobilità, prevede accanto ai servizi minimi affidati alla società Caremar, ulteriori servizi prestati dagli operatori economici in regime di libero mercato.

RITENUTO

- a) di dover contemperare i principi di matrice comunitaria della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e della continuità territoriale delle isole del Golfo di Napoli, garantendo da un lato i livelli di servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti ed adeguati a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e dall'altro, l'assenza di barriere per l'ingresso nel mercato di riferimento da parte delle libere forze concorrenziali, ad eccezione di valutazioni di sicurezza dei traffici;
- b) che è necessario predisporre un modello organizzativo che definisca le linee di regolazione del mercato di riferimento, qualificando *ex ante* in maniera chiara ed oggettiva la missione regionale di politica trasportistica;
- c) che è necessario, altresì, che la Regione, quale ente preposto alla pianificazione, programmazione e gestione dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo, verifichi l'andamento del mercato di riferimento per valutare *ex post* l'adeguatezza dei servizi offerti dal libero mercato sulla base delle citate linee;
- d) che è necessario, infine, in ragione della limitata disponibilità delle infrastrutture portuali e conseguentemente degli accosti, prevedere un regime di verifica amministrativa per le nuove richieste di accesso al mercato dei collegamenti marittimi, che fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi di idoneità morale e professionale, assuma, esclusivamente, una natura tecnica operativa ai fini precipui del parere di sicurezza dei traffici di competenza delle Autorità Marittime, nonché preveda criteri oggettivi, non discriminatori e preventivamente noti.

VISTO

- Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992;
- Regolamento UE n. 1177 del 2010
- comunicazione della Commissione Europea del 22.04.2014;
- decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- decreto legislativo n. 112 del 1998;
- decreto legislativo n. 345 del 1998;
- decreto legislativo n. 129 del 2015;
- legge regionale n. 10 del 2001;
- legge regionale n. 3 del 2002;
- legge regionale n. 18 del 2005;
- la delibera di Giunta regionale n. 443 del 8 agosto 2011;
- la delibera di Giunta regionale n. 444 del 9 agosto 2011;
- la delibera di Giunta Regionale n. 191 del 5 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 365 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 172 del 3 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 342 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 697 del 23 dicembre 2014;
- il decreto Dirigenziale n.172 del 2011;
- il decreto Dirigenziale n. 178 del 2013;
- il decreto Dirigenziale n. 381 del 2014;
- la sentenza non definitiva emessa dal TAR Campania n. 6949/2014;
- la sentenza definitiva emessa dal TAR Campania n.390/2015;
- le Ordinanze delle Autorità Marittime:
 - di Napoli n.21 del 21 marzo 2015;
 - di Salerno n.39 del 27 marzo 2015;
 - di Capri n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Ischia n.14 21 marzo 2015;
 - di Procida n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Pozzuoli n.12 del 22 marzo 2015;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

sulla scorta dei motivi espressi in narrativa

- 1) di approvare lo schema di "Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di predisporre – entro 20 giorni dalla data di adozione della presente delibera - proposta di regolamento ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002 disciplinante le modalità di accesso al mercato di riferimento per le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo;
 - 3) di rinunciare al giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 6949/2014 e 390/2015 del Tar della Campania – Napoli;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione del parere di competenza;
 - 5) di trasmettere, altresì, alla Commissione Europea per la consultazione ai sensi dell'art. 9 del Reg. comunitario 3577/92, il presente provvedimento in uno alla proposta di regolamento di cui al precedente punto 2;
 - 6) di trasmettere, infine, il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|------------|---------|----|---------------------------|---|---------------------|---|
| DELIBERAZIONE n° | 1 | del | 12/01/2016 | DIPART. | 53 | DIR. GEN./DIR. STAFF DIP. | 7 | UOD/STAFF DIR. GEN. | 5 |
|------------------|---|-----|------------|---------|----|---------------------------|---|---------------------|---|

OGGETTO :
Schema di linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo e rinuncia a giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|---|--------|------------------------------------|-----------|-------|
| PRESIDENTE ASSESSORE | | <i>Presidente Vincenzo De Luca</i> | _____ | _____ |
| DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO | | <i>Dr. Marchiello Antonio</i> | _____ | _____ |
| IL CAPO DIPARTIMENTO | | <i>Dr. Marchiello (Vicario)</i> | _____ | _____ |


| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA |
| DATA ADOZIONE | <i>12/01/2016</i> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA |
| | | <i>15/01/2016</i> |

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma


 DIRETTORE GENERALE

Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo

1) Fasce orarie di prevalente interesse regionale.

Le fasce orarie di prevalente interesse regionale sono le seguenti:

- prima fascia dalle ore 6,00 alle ore 9,30;
- seconda fascia dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
- terza fascia dalle ore 18,00 alle ore 20,30.

2) Aspetti connessi alle fasce orarie di prevalente interesse regionale.

2.A. Nell'ambito delle sopradette fasce i servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare – per ciascuna linea di seguito indicata – quanto segue:

Linea Napoli - Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condizioni meteomarine (di seguito:condimeteomarine) avverse;
- nella terza fascia, l'ultima corsa in partenza da Napoli Calata Massa e viceversa con nave traghetto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Capri e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;

Linea Napoli – Isola d'Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le corse in partenza da Ischia, Forio e Casamicciola per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Ischia e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l'ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

Linea Sorrento – Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;

- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti in partenza da Capri per Sorrento e viceversa, con nave-traghetto, uno per fascia;

Linea Napoli –Isola di Procida - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l’offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Procida e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l’ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

Linea Pozzuoli – Isola di Procida e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto da Procida per Pozzuoli e viceversa;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Procida e viceversa per meglio distribuire l’offerta di trasporto;
- l’ultima partenza da Pozzuoli e viceversa con nave traghetto;

Linea Pozzuoli - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Ischia e viceversa per meglio distribuire l’offerta di trasporto.

2.B. Sistema tariffario

Nell’espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione dovrà essere assicurato il rispetto della politica tariffaria regionale ai sensi dell’art. 7) della Legge regionale n.3/2002, all’attualità disciplinata dai piani tariffari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e ss.mm.ii. e n. 67 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.

2.C. Aspetti qualitativi del servizio.

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno assicurare i seguenti standard qualitativi:

- obbligo di predisporre una Carta dei servizi contenente la descrizione dell’azienda, dei servizi di bordo e di terra offerti, condizioni di viaggio e di trasparenza per l’utenza;
- sito internet con pubblicazione di orari e tariffe;

- riserva di tre posti per le autovetture di servizio delle forze dell'ordine e per le ambulanze anche di tipo b) fino 15 minuti dall'orario tabellare di partenza rientrante nelle fasce individuate;
- i mezzi nautici impiegati dovranno essere dotati di sistema climatizzazione dell'aria in tutti i locali riservati ai passeggeri e dotati di distributori di bevande e snack. Dovranno, inoltre, essere dotati di sistemi di stabilizzazione che assicurino una confortevole navigazione;
- le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo.

2.D. Distanze in miglia nautiche delle linee.

- *Ischia - Procida = 4 mgl;*
- *Ischia - Pozzuoli = 13 mgl;*
- *Ischia - Napoli Calata Massa = 16 mgl;*
- *Casamicciola - Procida = 6 mgl;*
- *Casamicciola - Pozzuoli = 13 mgl;*
- *Procida - Calata Massa = 13mgl;*
- *Procida - Pozzuoli = 7 mgl;*
- *Napoli Beverello - Capri = 17 mgl;*
- *Napoli Beverello - Procida = 13 mgl;*
- *Napoli Beverello - Ischia = 16 mgl;*
- *Capri - Sorrento = 8 mgl;*
- *Forio - Ischia = 7 mgl;*
- *Casamicciola - Procida = 6 mgl.*

2.E. Velocità di esercizio

Motonave - le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ischia - Procida = 30'; | Procida - Pozzuoli = 40'; |
| Ischia - Pozzuoli = 60'; | Procida - Napoli Calata Massa = 60'; |
| Ischia - Napoli Calata Massa = 90'; | Procida - Napoli Beverello = 40'; |
| Casamicciola - Pozzuoli = 60'; | Casamicciola - Procida = 30' |

Unità Veloce - mezzo navale veloce da passeggeri, monocarena stabilizzato, aliscafo, catamarano stabilizzato in grado di navigare senza riduzione di velocità di esercizio, fino allo stato del mare forza 4 (altezza onda significativa H=2,50) in grado di ormeggiare nei punti di approdo all'uopo destinati dalle competenti Autorità Marittime dei porti di arrivo e partenza. Le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Napoli Beverello – Capri= 50’; | Capri – Sorrento= 20’; |
| Napoli Beverello – Ischia= 50’; | Forio – Ischia= 15’; |
| Casamicciola – Procida= 20’; | Procida – Napoli Beverello= 40’ |

2.F. Sistema sanzionatorio

Nell’espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione il quadro di riferimento del sistema sanzionatorio è il seguente

- Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento Ue n. 1177/2010, che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per via mare e per vie navigabili interne”;

- Revoca del servizio per l’intera linea in caso di grave e reiterato violazioni alle presenti linee.

3) Approvvigionamento dei beni essenziali delle popolazioni isolane.

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare altresì gli approvvigionamenti primari per le isole in una fascia oraria, anche notturna, pienamente compatibile con la viabilità delle isole medesime e con i flussi più strettamente turistici.

4) Monitoraggio

La Direzione Generale per la Mobilità, con cadenza annuale, monitora il corretto funzionamento del mercato di riferimento del cabotaggio marittimo.

Nel caso di fallimento – totale o parziale – del mercato la Regione adotterà le misure per garantire la continuità della prestazione dei servizi di trasporto marittimo.

5) Ulteriori disposizioni.

5.A. Gli armatori del mercato di riferimento, che già prestano servizi marittimi annuali nelle fasce orarie individuate nel numero 1 sopraindicato, possono comunicare alla Direzione Generale per la Mobilità entro 30 giorni dalla efficacia delle “Linee” la propria determinazione, per un triennio, a continuare ad esercitare in regime di libero mercato i medesimi collegamenti marittimi secondo le linee di regolazione sopradescritte e fatte salve nuove direttive delle Autorità Marittime competenti alla sicurezza della navigazione, nonché le nuove eventuali esigenze di mobilità.

5.B. Gli armatori che già prestano servizi marittimi stagionali, ossia semestrali o trimestrali, possono comunicare - entro 30 giorni dalla efficacia delle “Linee” - la propria determinazione, per un triennio, a continuare ad esercitare i medesimi collegamenti marittimi, fatte salve le nuove esigenze tecniche operative.

5.C. L’amministrazione definisce le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo in conformità al nuovo regolamento adottato ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002.